

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 141, comma 4, del D.Lgs. 36/2023

(rev. 30.06.2023)

TITOLO I – Principi e norme generali	4
Art. 1 – Ambito di applicazione	4
Art. 2 – Principi, Sostenibilità degli Acquisti di Gruppo Cap	5
Art. 3 – Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali	9
Art. 4 – Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti	9
4.1 – Quadro dei lavori nei settori speciali	9
4.2 – Quadro dei servizi e delle forniture nei settori speciali	10
Art. 5 – Determinazione del valore dell’appalto	11
Art. 6 – Nomina e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)	12
6.1 – Nomina del RUP	12
6.2 – Compiti del RUP	13
6.3 – Progettista, Direttore lavori, e ulteriori figure professionali	14
TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI	15
Art. 7 – Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI	15
7.1 – Generalità	15
7.2 – Importo lavori inferiore ad € 150.000:	16
7.3 – Importo lavori pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000: procedura negoziata	17
7.4 – Importo lavori pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore a soglia comunitaria: procedura negoziata	18
7.5 – Importo lavori pari o superiore alla soglia comunitaria	19
Art. 8 – Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE	19
8.1 – Generalità	19
8.2 – IMPORTO SERVIZI/FORNITURE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA:	20
8.3 – IMPORTO SERVIZI E FORNITURE PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	21
8.4 – Incarichi di progettazione e altri servizi di ingegneria e architettura	22
Art. 9 – Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità	23
Art. 10 – Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria	25
Art. 11 – Garanzie	27
Art. 12 – Affidamenti di somma urgenza	27
Art. 13 – Contratto	27
Art. 14 – Contabilizzazione e collaudo – regolare esecuzione	28

Art. 15 — Revisione prezzi e rinegoziazione	29
Art. 16 — Disposizioni finali	30
Art. 17 — Entrata in vigore	30

TITOLO I – Principi e norme generali

Il Gruppo CAP è costituito da Cap Holding S.p.a., società a totale partecipazione pubblica, e da Amiacque S.r.l., società totalmente partecipata dalla prima. Il Gruppo opera nel settore idrico ex art. 148 del d.lgs. 36/2023 (nel prosieguo “Codice”) nell'area territoriale di competenza.

In particolare:

- CAP Holding S.p.A. (nel prosieguo anche solo “CAP”) è una società a totale partecipazione pubblica, la cui compagine sociale è formata unicamente da enti locali territoriali. CAP è il soggetto affidatario, secondo il modello dell'*in-house providing*, del Servizio Idrico Integrato ex d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Milano. La Società è, altresì, presente nei Comuni soci territorialmente collocati nelle Province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese, per i quali svolge attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal d.lgs. n. 152/2006;
- Amiacque S.r.l. con socio unico (nel prosieguo anche solo “Amiacque”) è una società il cui capitale è interamente controllato da CAP, pertanto, è soggetta a direzione e coordinamento di quest'ultima ed è la società operativa del Gruppo. Entrambe, CAP e Amiacque, singolarmente considerate, vengono nel presente Regolamento anche denominate la “Società”.

Art. 1 — Ambito di applicazione

1.1 Per impresa pubblica si intende, ai sensi dell'art. 4 2. Della Direttiva 25/2014 un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Con riferimento alla normativa vigente in materia, la Società è qualificabile quale Impresa pubblica e, pertanto, è legittimo il suo ricorso alle procedure semplificate previste nel Codice, per le attività esercitate nei settori speciali normati dal Libro III del Codice, con specifico riferimento agli artt. da 141 a 173 per quanto applicabili.

1.2 La Società applica l'art. 50, comma 5, del Codice in base al quale *"le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea."*

1.3 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice, le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte della Società di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria e architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all'art. 14 del Codice stesso, e superiori alle predette soglie ai sensi degli artt. 141 e ss del Codice. Le soglie, così come previste dall'art. 14, comma 2, del Codice, si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 14 comma 3 del Codice.

Art. 2 — Principi, Sostenibilità degli Acquisti di Gruppo Cap

2.1 La Società, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Tale intento è volto a realizzare l'interesse dell'utenza servita, nel rispetto dei principi e degli obblighi di cui ai d.lgs. 97/2016, d. lgs. n. 33/2013, legge 190/2012, d.lgs. 159/2011 e d.lgs. 231/2001 e s.m.i..

2.2 In riferimento all'art. 50, comma 5, del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento devono avvenire in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Deve, inoltre, essere garantita la conformità ai principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice.

In particolare, relativamente al principio di risultato, si ritiene fondamentale che, sia nella fase di scelta del contraente sia nella fase di esecuzione, si operi per ottenere con massima tempestività il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e sostenibilità:

- 1) Nella fase di selezione, pertanto, si devono prediligere le procedure che verifichino con indagini di mercato (di cui si deve redigere apposito verbale nel rispetto del principio di trasparenza) il grado di maturazione dello stesso, il potenziale numero dei competitors e le principali migliorie che potrebbero essere proposte su lavori, forniture e servizi. Nel caso in cui l'indagine di mercato evidenzi la presenza di uno o pochi fornitori qualificati, sarà possibile procedere con procedure dirette o negoziate, anche nel rispetto del principio di proporzionalità. Il verbale dovrà evidenziare i risultati ottenuti in termini di maggiore qualità, diminuzione dei costi, aumento della produttività, etc.
- 2) Per dare piena attuazione ai principi di risultato (art.1), fiducia (art.2) e accesso al mercato (art.3), in conformità a quanto stabilito dal Trattato UE sulla concorrenza, la Stazione Appaltante si è dotata di un Sistema di Qualificazione – Elenco di Operatori Economici sostenibili (altresì detto Albo Fornitori o Elenco Fornitori), che considera quale strumento privilegiato per la selezione dei contraenti nei casi di cui all'art.168 Dlgs 36/2023.

Nell'Albo Fornitori, in conformità agli artt. 57, 61 e 102 sono previsti e valorizzati i criteri Ambientali e Sociali (ESG), i quali, insieme alle precedenti performance contrattuali, costituiscono criteri oggettivi, non discriminanti e trasparenti (art. 50 D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 c. 4 ALLEGATO II.1) con i quali il Vendor Rating individua gli operatori da invitare ad eventuali procedure negoziate.
- 3) Nella fase di esecuzione, fermo restando l'attenta predisposizione di uno schema di contratto che tenga conto ad esempio della fase di manutenzione, del Life Cycle Costing e che preveda clausole di conservazione dell'equilibrio contrattuale, si deve prediligere un atteggiamento che garantisca il principio di fiducia, in particolare nella interpretazione delle esclusioni, delle vicende soggettive e nelle attività di self cleaning, nella valutazione dei conflitti di interesse,

garantendo sempre il massimo confronto e contraddittorio attraverso il soccorso istruttorio. Fermo restando il principio di conservazione del contratto in caso di conflittualità non risolvibile, si deve prediligere la composizione della controversia secondo logiche transattive non novative, adeguatamente motivate, fatta salva in ultima istanza l'attivazione delle azioni legali.

2.3 Oltre ad operare nel rispetto dei principi di cui ai precedenti punti, la Società nello svolgimento delle proprie attività persegue gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals, SDGs* – approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU, favorendo lo sviluppo della propria catena di fornitura attraverso l'economia circolare, le iniziative per la sostenibilità ambientale e la transizione ed efficienza energetica, nonché l'innovazione e la ricerca al fine del loro raggiungimento.

Grazie all'implementazione dello **standard ISO 20400:2017** per l'approvvigionamento sostenibile, la società intende integrare la sostenibilità nelle proprie politiche di approvvigionamento, impegnandosi a:

- dare valore al procurement, adottando una prospettiva differente sugli acquisti sostenibili, quale leva strategica per incidere sul contesto esterno e per intercettare nuove opportunità;
- adottare un approccio strutturato, basato sulla norma ISO 20400, per alimentare coerenza, condivisione e collaborazione nei rapporti con i fornitori e con gli stakeholder;
- considerare l'impatto ambientale, sociale ed economico dell'intero ciclo di vita dei prodotti o dei servizi oggetto degli acquisti;
- promuovere l'etica e i diritti umani lungo la catena di approvvigionamento;
- favorire l'innovazione e l'adozione di soluzioni sostenibili;
- valorizzare la trasparenza, l'integrità e l'equità negli appalti.;
- collaborare con i fornitori per migliorare le prestazioni sostenibili.

Questa cultura della sostenibilità, motore di innovazione e leva per la creazione di valore, è sostenuta in Gruppo CAP all'interno dei suoi tre pilastri fondamentali, **la sensibilità, la resilienza e l'innovazione**. In accordo ad essi, si impegna a

promuovere una gestione sostenibile della catena di fornitura, integrando la sostenibilità nelle proprie politiche di approvvigionamento, sia nella fase di scelta del contraente sia nella fase di esecuzione:

- 1) Nella fase di selezione, viene posta particolare attenzione nella definizione delle caratteristiche tecniche dei servizi e prodotti oggetto della procedura, perseguendo l'equilibrio tra i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Inoltre, nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vengono definiti criteri di valutazione delle offerte tecniche che premiano i partecipanti maggiormente impegnati nell'ambito della sostenibilità, sia dal punto di vista soggettivo sia per quanto riguarda l'esecuzione delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto;
- 2) Nella fase di esecuzione, viene monitorato puntualmente il rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica dell'appaltatore, con massima attenzione ai criteri inerenti la sostenibilità.

In determinate procedure – accordi quadro di particolare rilevanza e altre procedure individuate rispetto alle peculiarità delle prestazioni previste e di durata pluriennale– la Società promuove attraverso gli Accordi di Collaborazione l'effettiva adozione di buone prassi per la creazione di valore pubblico aggiunto, coerentemente con quanto previsto nel proprio Piano di sostenibilità.

Inoltre, Gruppo Cap , si impegna a favorire l'accesso delle microimprese, startup e PMI innovative alle opportunità di mercato, promuovendo iniziative volte a semplificare i requisiti di partecipazione e a ridurre gli oneri amministrativi per favorire l'inclusione, tramite l'istituzione di un albo ad hoc ([link: Albo Start UP, Micro imprese & PMI Innovative di Gruppo Cap](#)), che permette di accedere a procedure d'appalto semplificate e a percorsi di crescita dimensionale e di sviluppo basati su principi di sostenibilità.

Tali procedure, prevedono infatti una politica dedicata consistente nel:

- destinare loro una percentuale degli affidamenti diretti rispetto all'anno in corso;
- premialità per le aziende che coinvolgono le MICRO IMPRESE NEOCOSTITUITE nelle procedure di affidamento;

- la creazione di un ecosistema imprenditoriale dinamico e collaborativo, favorendo la condivisione di conoscenze, la partecipazione a programmi di accelerazione e incubazione e la promozione di partnership tra imprese, enti di ricerca e altre organizzazioni del settore.

Art. 3 — Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali

3.1 In riferimento agli artt. 141 e seguenti del Codice, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate nel rispetto delle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

3.2 Per quanto disposto dagli artt. 50, comma 5, e 141 e seguenti del Codice, deve ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria debbano applicarsi gli articoli del Codice richiamati dagli artt. da 141 a 173.

Art. 4 — Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti

Nel seguito sono riprodotte le normative che la Società (per le attività esercitate relativamente al Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 148 del Codice) è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato dell'appalto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

4.1 — Quadro dei lavori nei settori speciali

4.1.1 — Regime sopra soglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. a), del Codice)

Si applica il Codice (artt. da 141 a 173) nella fase di scelta del contraente.

Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, ecc.).

4.1.2 — Regime sotto soglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. a), del Codice)

Si applica la disciplina prevista dal presente regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.1.3 — Ulteriori disposizioni

La società si riserva la possibilità di ricorrere alla c.d. inversione procedimentale. In tal caso, la stessa dovrà essere espressamente prevista nel disciplinare di gara.

Ove, a seguito della pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del Codice, per comprovare l'infungibilità di un approvvigionamento, nessuno o un solo operatore economico manifesti interesse nel termine assegnato, la Società avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto.

4.2 — Quadro dei servizi e delle forniture nei settori speciali

4.2.1 — Regime sopra soglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. b), del Codice)

Si applica il Codice (artt. da 141 a 228) nella fase di scelta del contraente.

Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, ecc.).

4.2.2 — Regime sotto soglia comunitaria (art. 14, comma 2, lett. b), del Codice)

Si applica la disciplina prevista dal presente regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati ed emanandi in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.2.3 — Ulteriori disposizioni

La società si riserva la possibilità di ricorrere alla c.d. inversione procedimentale. In tal caso, la stessa dovrà essere espressamente prevista nel disciplinare di gara.

Ove, a seguito della pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del Codice per comprovare l'infungibilità di un approvvigionamento, nessuno o un solo operatore economico manifesti interesse nel termine assegnato, la Società avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto.

Art. 5 — Determinazione del valore dell'appalto

5.1 Al fine di stabilire il valore stimato dell'appalto si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice.

5.2 Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto a ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di preconstituire i presupposti per l'applicabilità del presente regolamento.

5.3 La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.

5.4 È fatta salva la previsione contenuta nell'art. 141, comma 5, del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti possono suddividere gli appalti in lotti senza obbligo di motivazione aggravata.

Art. 6 — Nomina e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)

6.1 — Nomina del RUP

6.1.1 La Società, ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lett. b), del Codice, individua e nomina i soggetti cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP") nei settori speciali, nel rispetto delle norme del Codice.

Ai RUP vengono attribuite tutte le funzioni del presente regolamento, oltre che dalla normativa vigente in materia.

Il RUP deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento e, in assenza di profili interni idonei, può essere individuato anche un soggetto esterno all'azienda.

La nomina del RUP viene effettuata tramite: a) delega/procura, b) atto di nomina. Per gli affidamenti sottosoglia, in assenza di atto espresso di nomina, il RUP coincide con il responsabile della struttura richiedente l'acquisto.

6.2 — Compiti del RUP

6.2.1 Il RUP svolge, avvalendosi del supporto della Direzione General Counseling e Appalti e secondo l'organizzazione aziendale e le deleghe e procure attribuite, i compiti previsti dall'art. 15, comma 5, e dall'Allegato I.2 del Codice e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari emanati ed emanandi, oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice applicabili e del presente regolamento, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.

6.2.2 Il RUP, oltre alle funzioni e ai compiti indicati al precedente comma 6.2.1, svolge anche le seguenti attività con riferimento alle procedure definite dal presente regolamento:

- predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti, acquisizione aree);
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, per l'autorizzazione alla liquidazione con emissione del certificato di pagamento;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicitiva di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;

- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

6.2.3 Il RUP, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.

6.3 — Progettista, Direttore lavori, e ulteriori figure professionali

Oltre alla figura del RUP già individuata al precedente paragrafo 6.1, potranno essere conferite le funzioni indicate nel presente articolo, così da integrare e completare le formalità riguardanti le funzioni specifiche delle aree tecniche in ordine alla realizzazione delle opere.

Nell'affidamento degli incarichi si terrà conto sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze analoghe e coerenti all'oggetto della funzione assegnata.

Nel caso di affidamento dei predetti ruoli a personale interno, verranno applicati i seguenti criteri di designazione:

- Progettista (firma dei progetti): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Direttore Lavori (DL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Responsabile Lavori (RL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetti aventi titolo professionale e abilitante

- Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Collaudatore tecnico amministrativo (CTA): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Collaudatore statico (CS): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Verificatore, qualora connesso al ruolo di RUP.

Per quanto riguarda il ruolo di relativi assistenti/ collaboratori per le funzioni specificate l'affidamento relativo può essere riferito a tutti i soggetti aventi titolo professionale.

Resta salva la possibilità di ricorrere a soggetti esterni e/o a figure di supporto, ai sensi della normativa vigente in materia per le società qualificate come imprese pubbliche.

La società potrà emanare ulteriori atti interni e provvedimenti volti a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento di predette funzioni ed incarichi.

TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7 — Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI

7.1 — Generalità

7.1.1 Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori.

7.1.2 La Società ha, in ogni caso, la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi Quadro regolati dall'art. 154, e come per legge.

7.2 — Importo lavori inferiore ad € 150.000:

7.2.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è inferiore ad € 150.000, la Società procede mediante affidamento diretto, purché risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria (relazione del PM), e nel rispetto del principio di rotazione (fatta salva la non applicazione di tale principio per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice), oppure si procede attraverso affidamento previa consultazione di almeno tre preventivi da parte della Direzione General Counseling & Appalti, sulla base del miglior preventivo prodotto dal punto di vista economico, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7.2.2.

Ove possibile in riferimento alla tipologia di prestazione richiesta, il fornitore è selezionato all'interno della sezione dell'Albo Fornitori dedicata a Start up, PMI innovative e microimprese neocostituite.

Nella motivazione della scelta di affidamento diretto si deve dare conto dei risparmi in termini economici, della maggiore qualità ottenuta, dell'aumento di produttività nonché delle verifiche sulle politiche di sostenibilità del fornitore e sulla aderenza dello stesso ai principi adottati dalla Stazione Appaltante.

7.2.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti, Contratti e Procurement può procedere come di seguito:

a) interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema di Qualificazione (di seguito per brevità "Sistema SQ").

oppure,

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.2.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento tramite procedura negoziata attraverso invito di almeno 3 operatori economici, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7.2.2 oppure con indizione di procedura aperta o ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

7.2.4 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l'esclusione automatica dell'offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

7.3 — Importo lavori pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000: procedura negoziata

7.3.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000 si procede a procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove presenti.

7.3.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure,

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.3.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta o ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

7.3.4. La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica

l'esclusione automatica dell'offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

7.4— Importo lavori pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore a soglia comunitaria: procedura negoziata

7.4.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad € 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria si procede a procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove presenti.

7.4.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure,

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.4.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta o ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

7.4.4 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l'esclusione automatica dell'offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

7.5 — Importo lavori pari o superiore alla soglia comunitaria

7.5.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore alla soglia comunitaria si procede a procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno quindici operatori economici ove presenti, in base alle norme applicabili ai settori speciali, e in particolare al disposto dell'art. 162, o si procede ai sensi dell'art. 158 del Codice come meglio precisato di seguito.

7.5.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure, esclusivamente nei casi di cui all'art. 158 del Codice,

b) ha facoltà di operare attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.5.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indicazione di procedura aperta o ristretta mediante pubblicazione di avviso di gara, e in ogni caso mediante le procedure di cui all'art. 155 del Codice.

7.5.4 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

Art. 8 — Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE

8.1 — Generalità

8.1.1 Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di servizi e forniture.

8.1.2 La Società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi Quadro regolati dall'art. 154, e come per legge.

8.2 — IMPORTO SERVIZI/FORNITURE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA:

8.2.1 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è inferiore ad € 140.000, la Società procede mediante affidamento diretto, purché risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria (relazione del PM) nel rispetto del principio di rotazione fatta salva la non applicazione di tale principio per gli affidamenti inferiori a €5.000,00, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice), oppure previa consultazione di due o più operatori e fatta altresì salva la facoltà di procedere come disciplinato al successivo paragrafo 8.2.2.

Ove possibile in riferimento alla tipologia di prestazione richiesta, il fornitore è selezionato all'interno della sezione dell'Albo Fornitori dedicata a Start up, PMI innovative e microimprese neocostituite.

8.2.2 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, senza che sia necessaria una motivazione sulle modalità di scelta, si procede attraverso affidamento previa consultazione di almeno cinque preventivi ove presenti da parte della Direzione General Counseling e Appalti, sulla base del miglior preventivo prodotto dal punto di vista economico, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 8.2.3.

8.2.3 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti, Contratti e Procurement può procedere come di seguito:

a) interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure,

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

8.2.4 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indicazione di procedura aperta o ristretta, mediante pubblicazione di avviso di gara oppure tramite procedura negoziata attraverso invito di operatori economici, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 8.2.3.

8.2.5 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica l'esclusione automatica dell'offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

8.3 — IMPORTO SERVIZI E FORNITURE PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

8.3.1 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è pari o superiore alla soglia comunitaria, la Società procede mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno sette operatori economici ove presenti, in base alle norme applicabili ai settori speciali, e in particolare al disposto dell'art. 162, o si procede ai sensi dell'art. 158 del Codice come meglio precisato di seguito.

8.3.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti, Contratti e Procurement può procedere come di seguito:

a) interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure, esclusivamente nei casi di cui all'art. 158 del Codice,

b) ha facoltà di operare attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

8.3.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indicazione di procedura aperta o ristretta mediante pubblicazione di avviso di gara, e in ogni caso mediante le procedure di cui all'art. 155 del Codice.

8.3.4 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

8.4 — Incarichi di progettazione e altri servizi di ingegneria e architettura

8.4.1 Gli incarichi di progettazione e in generale i servizi di ingegneria e architettura sono affidati come di seguito riportato:

- gli incarichi di importo inferiore ad € 140.000 sono affidati mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, fatta in ogni caso salva la facoltà di procedere mediante consultazione di due o più operatori, e fatta altresì salva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata con invito di almeno tre operatori economici individuati negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ oppure attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

- gli incarichi di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria sono affidati tramite procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici individuati negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ oppure attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta o ristretta mediante pubblicazione di avviso di gara, e in ogni caso mediante le procedure di cui all'art. 155 del Codice.

- gli INCARICHI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA sono affidati secondo le procedure di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

8.4.2 Gli incarichi di cui all'art. 23 comma 2 del Codice sono affidati mediante le procedure previste dal Codice.

8.4.3 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. In caso di procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo, si applica

l'esclusione automatica dell'offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

8.4.4. Gli incarichi di progettazione affidati tramite procedura negoziata oppure tramite procedura aperta oppure tramite procedura ristretta, per importo pari o superiore ad € 140.000, vengono affidati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 9 — Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità

9.1 I termini per la ricezione delle offerte sono quelli minimi consentiti dal Codice, fatta salva la facoltà della Società di stabilire termini maggiori.

Nel caso di pubblicazione di avvisi periodici indicativi, i termini minimi per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono ridotti come previsto dal Codice.

9.2 Il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) viene scelto in applicazione delle disposizioni del Codice.

9.3 Nel caso di aggiudicazione al minor prezzo, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio) della Direzione General Counseling e Appalti del Gruppo CAP che, secondo le modalità del disciplinare di gara, effettuano tutte le operazioni di gara fino alla redazione della graduatoria ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

9.4 Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio) della Direzione General Counseling e Appalti del Gruppo CAP.

Il seggio di gara effettua l'apertura e la verifica formale delle offerte pervenute e successivamente trasmette le offerte tecniche (offerte qualitative) alla Commissione giudicatrice che, in una o più sedute riservate, svolge la valutazione e l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione predeterminati nella lettera di invito o nel disciplinare di gara. Al termine della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, il medesimo seggio di gara provvede all'apertura e alla verifica delle offerte quantitative (offerte economiche) e procede all'attribuzione dei punteggi sulla base delle formule predeterminate nella lettera di invito o nel disciplinare di gara; al termine di tutte le operazioni viene stilata la graduatoria ed individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa.

9.5 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dai soggetti preposti.

La Direzione General Counseling e Appalti del Gruppo CAP si occupa della comunicazione ai candidati e agli offerenti delle informazioni di cui all'art. 90 del Codice, oltre che delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali.

9.6 Nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice sono nominati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dall'organo competente della Società, sulla base di elenchi interni di personale dipendente in possesso delle relative competenze per svolgere il ruolo di commissario, previa verifica da parte di quest'ultimo che i componenti la commissione non versino nelle ipotesi di cui all'art. 93, comma 5, del Codice:

- essere stati componenti di organi di indirizzo politico della Società;
- essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

9.7 La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

9.8 Fermo quanto ai precedenti commi 9.5 e 9.6, i commissari possono essere selezionati tra i dipendenti della Società, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tra professionisti esterni esperti. Il RUP può essere nominato membro della Commissione giudicatrice.

I membri della commissione giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti qualitativi oggetto della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari membri possono completare collegialmente le cognizioni della commissione necessarie alla valutazione delle offerte.

La Società procede alla nomina dei commissari tra i propri dipendenti interni sulla base di un criterio di rotazione delle competenze e secondo quanto dettagliato in ciascun singolo disciplinare di gara. In caso di assenza di competenze interne, la Società procederà, previa motivazione sull'assenza di membri interni adeguati, all'individuazione e alla nomina di commissari esterni.

9.9 La verifica di congruità delle offerte viene effettuata dal RUP eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Art. 10 — Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

10.1 In merito al possesso in capo agli operatori economici, anche in forma aggregata, dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e seguenti del Codice) e di ordine speciale (art. 100), la Società effettua le verifiche necessarie come per legge.

10.2 È prevista, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la verifica a campione dei requisiti dichiarati.

10.3 Ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice, la Società stabilisce preventivamente che, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti condotte costituiscono gravi illeciti professionali che rendono dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico agli effetti degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del Codice:

- qualora, nel corso dei tre anni antecedenti all'indizione della procedura di gara, l'operatore economico ovvero un suo subappaltatore siano stati destinatari di almeno n. 5 procedimenti che si sono conclusi (nel rispetto della procedura P QUA 02 Gestione delle non conformità, visionabile al seguente link <https://acquisti.gruppocap.it/web/informazioni.shtml>) con l'accertamento della sussistenza di una non conformità c.d. maggiore nell'esecuzione di precedenti contratti con la Società. I procedimenti in questione possono riguardare l'esecuzione del medesimo contratto ovvero l'esecuzione di contratti diversi. Resta salva la possibilità che la Società possa motivatamente valutare la sussistenza del grave illecito professionale anche in relazione alla sussistenza di un numero inferiore di procedimenti che si siano conclusi con l'accertamento di una non conformità c.d. maggiore.
- Qualora, nel corso dei tre anni antecedenti all'indizione della procedura di gara, sia stato risolto dalla Società un contratto di appalto o di concessione per grave inadempimento dell'operatore economico.

Inoltre, la Società è in possesso della certificazione UNI ISO 37001 Anti-bribery management systems - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione ed è particolarmente sensibile e attenta alla prevenzione della corruzione nell'affidamento dei contratti pubblici. Per tale motivo, la stessa valuta come rilevante la presenza, in capo ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, di eventuali carichi pendenti ai fini delle valutazioni discrezionali rimesse alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. g), del Codice.

Art. 11 — Garanzie

11.1 Gli operatori economici che, anche in forma aggregata, partecipano e/o risultano aggiudicatari/affidatari delle procedure di gara indette dalla Società, sono tenuti a prestare le Garanzie previste rispettivamente dagli artt. 106 e 117 del Codice, salvo se diversamente disposto nella documentazione di gara o se diversamente pattuito con l'operatore economico in caso di affidamento diretto.

Art. 12 — Affidamenti di somma urgenza

12.1 In circostanze di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 140 del Codice.

Art. 13 — Contratto

13.1 Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore o pari ad euro 40.000, il contratto è formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma d'ordine) con richiamo delle condizioni contrattuali previste nella richiesta di offerta e/o nella lettera di invito o nei disciplinari/capitolati e senza obbligo di bollo chiarito dalla agenzia delle Entrate con l'interpello 954-15/2017 .

13.2 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000, il contratto viene stipulato in forma scritta mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice. In caso di procedura negoziata o affidamento diretto, il contratto può essere formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

13.3 La competenza alla firma della conferma d'ordine o del contratto è del legale rappresentante o procuratore della Società, secondo il modello organizzativo societario.

Art. 14 — Contabilizzazione e collaudo — regolare esecuzione

14.1 Per la fase esecutiva di contabilizzazione e di collaudo delle prestazioni, ci si ispirerà ai principi discendenti dal Codice, dai suoi allegati e dagli atti regolamentari emanati ed emanandi (Decreti Ministeriali, ecc.).

14.2 Conformemente al Libro II, Parte VI, del Codice:

- I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali;
- Per il collaudo dei lavori, o il certificato di regolare esecuzione dei lavori ove previsto, la Società applica quanto previsto dalla Sezione III del Capo I dell'Allegato II.14 del Codice;
- Per la verifica di conformità di servizi e forniture, la Società applica quanto previsto dal Capo II dell'Allegato II.14 del Codice.

14.3 La documentazione di gara può prevedere specifiche disposizioni che regolano verifiche, collaudi, verifiche di conformità, certificati di regolare esecuzione.

14.4 La preventiva autorizzazione della fatturazione è disciplinata da quanto previsto nelle condizioni contrattuali, e, in ogni caso, le fatture prima di essere ammesse al pagamento sono sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi contrattuali, e se l'esecuzione sia stata regolare.

Art. 15 — Revisione prezzi e rinegoziazione

15.1 La Società inserisce nelle condizioni contrattuali clausole di revisione prezzi che prevedono, in caso di aumento o diminuzione del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, l'aggiornamento dei prezzi nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa. Ai fini del calcolo della variazione si utilizzano gli indici ISTAT attinenti alla prestazione principale da eseguire, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Codice.

Decorsi i primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, la Società provvede annualmente, ove non diversamente previsto nello specifico contratto, a calcolare la variazione media dell'indice ISTAT di riferimento intervenuta dalla sottoscrizione del contratto all'ultimo aggiornamento utile dell'indice pubblicato dall'ISTAT.

I prezzi revisionati si applicano alle prestazioni contrattuali che sono eseguite successivamente alla formalizzazione della revisione.

15.2 In aggiunta alle clausole di revisione dei prezzi, la Società disciplina nelle condizioni contrattuali le modalità con cui è possibile modificare il contratto ai fini della conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verifichi la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto. Nel caso in cui la variazione economica derivante ecceda il limite complessivo massimo previsto nelle condizioni contrattuali, al fine di preservare la conservazione del contratto in linea con il principio di risultato, in un'ottica di efficiente allocazione delle risorse, possono essere introdotte modifiche contrattuali non novative al fine di reperire i fondi necessari, nei limiti consentiti dall'oggetto e dalla natura delle prestazioni contrattuali. Solo qualora non sia comunque possibile ripristinare l'equilibrio contrattuale, la Società può valutare il recesso dal contratto stesso.

Art. 16 — Disposizioni finali

La Società, al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori economici e diminuire le tempistiche di approvvigionamento, qualora identifichi una procedura suddivisa in lotti non omogenei e/o un numero non sufficiente di operatori iscritti alla relativa categoria, può decidere di invitare i fornitori iscritti a una classe inferiore della categoria corrispondente.

La Società, qualora ritenga la natura dell'oggetto dell'appalto standard e/o con un mercato non limitato agli ambiti di cui all'albo fornitori, procederà a invitare i fornitori iscritti nell'ambito 1.

Art. 17 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Direttore General Counseling e Appalti Avv. Michele Falcone avvenuta in data 30/06/2023.